



PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, CONTRATTI, MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIABILITÀ

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE

Via P. Amedeo 32, 46100 Mantova - tel. 0376/204295 Fax 0376/204388

E-mail: viabil.manut@provincia.mantova.it

ORDINANZA PERMANENTE n°6/2011

Prot. n. 58045/2011 P.G.
Prot. n. 982/2011 S.M.

Mantova, li 10 novembre 2011

Istrutt. Pratica: Istr. Dir. Tecn. Lorenzo Bettoni
Resp. Proced.: Geom. Gilberto Fiorini

Oggetto: S.P. n° 57 "Mantova-S. Matteo-Viadana" tratto arginale dal Km 18+030 (intersezione con S.P. n° 60 "Squarzanella-S. Matteo) al Km 19+540 (intersezione con Via Argine Po), nel territorio del Comune di Viadana:

- chiusura permanente al transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli diretti alla ditta "Agricola Bertia Corte Nuova S.a.s., nonché di quelli adibiti al trasporto pubblico di persone, dei veicoli di soccorso e di pronto intervento e di quelli utilizzati per la manutenzione stradale;
- istituzione del limite di velocità a 70 Km/h.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- dal km 18+030 (in prossimità dell'intersezione con la S.P. n° 60 "Squarzanella-S. Matteo") al km 19+540 (in prossimità dell'intersezione con via Argine Po) della S.P. n° 57 "Mantova-S. Matteo-Viadana"), a seguito di smottamenti delle scarpate arginali si erano verificati numerosi dissesti della sottofondazione e della fondazione stradale, che, determinando la formazione di pericolosi cedimenti superficiali della pavimentazione stradale, hanno portato all'emissione, da parte di questo Ente, dapprima dell'Ordinanza Temporanea n° 2/2011 con la quale si istituiva una limitazione di velocità ed un senso unico alternato in prossimità del dissesto stradale più pericoloso ed in seguito dell'Ordinanza Temporanea n° 5/2011 con la quale veniva chiuso alla circolazione veicolare l'intero tratto di strada in parola causa l'ulteriore aggravamento della situazione;
- AIPO, Agenzia Interregionale per il fiume Po, ha provveduto al ripristino delle frane e dei cedimenti del piano viabile;

- AIPO, Agenzia Interregionale per il fiume Po, con nota del 15 aprile 2011, si è espressa in merito ai carichi che la conformazione arginale può sopportare fissandone il limite a 7,5 tonnellate;
- Considerata altresì la necessità di limitare la velocità, nel suddetto tratto di strada, causa la tortuosità del percorso.

Accertato che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 D.L. n. 285 del 30.04.1992), l'Ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1 che, dalle ore 08.00 di lunedì 14/11/2011 sulla S.P. n°57 "Mantova-S. Matteo-Viadana" nel tratto arginale dal Km 18+030 (intersezione con S.P. n° 60 "Squarzanella-S. Matteo) al Km 19+540 (intersezione con Via Argine Po), nel territorio del Comune di Viadana siano istituite:

- la chiusura permanente al transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli diretti alla ditta "Agricola Bertia Corte Nuova S.a.s., nonché di quelli adibiti al trasporto pubblico di persone, dei veicoli di soccorso e di pronto intervento e di quelli utilizzati per la manutenzione stradale;
- il limite di velocità a 70 Km/h.

per le motivazioni esposte in premessa.

- 2 che il Servizio Manutenzione Stradale provveda all'installazione e manutenzione della necessaria segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.
- 3 che tale Ordinanza sostituisca la precedente Ordinanza Permanente n°2/2011 del 21 aprile 2011 (n°21690/2011 P.G.; 365/2011 S.M.).

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli Artt. 11 e 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono invitati a vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo 285/92 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga inviata, per opportuna conoscenza, ai seguenti indirizzi:

